**STORIA DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA’**

Nell’avvocatura, il tema delle Pari Opportunità è stato introdotto con un primo protocollo di intesa fra il CNF, ove già dal 2003 era attiva una Commissione di Studio per le Pari Opportunità, ed il Ministero delle Pari Opportunità sottoscritto nel 2006 e poi rinnovato per un biennio nel 2009.  
Precursore assoluto in questo cammino, in verità, fu il Consiglio dell’Ordine di Bari che, con impulso del tutto innovativo, sin dal 1998 (in attuazione della Legge 125/91) costituì al proprio interno un Comitato Pari Opportunità.   
Perchè il tema venisse esteso a tutta l’avvocatura tuttavia, si dovette attendere il Protocollo nazionale, con il quale il Dipartimento delle Pari Opportunità e il Consiglio Nazionale Forense si impegnavano a unire le forze per la definizione di un progetto comune «con l’obiettivo di rimuovere tutte le discriminazioni, al fine di realizzare le pari opportunità nell’attività professionale, nonché promuovere e rafforzare l’occupazione femminile».   
Per il raggiungimento di tali obiettivi il Consiglio Nazionale Forense si proponeva, tra l’altro, di: a) promuovere la rilevazione delle problematiche di pari opportunità nell’ambito dello svolgimento della professione forense, b) proporre azioni positive volte a favorire le pari opportunità nell’accesso e nella professione forense, c) sviluppare una moderna politica di conciliazione famiglia–lavoro, d) favorire una più equa partecipazione femminile nelle cariche e organismi direttivi nazionali e locali del CNF, degli Ordini e in generale degli organismi dell’Avvocatura.  
A partire dal 2006, quindi, alcuni Consigli dell’Ordine, tra cui, come vedremo, tra i primi quello di Milano, incominciarono ad istituire i Comitati Pari Opportunità.  
I principi e gli scopi dei Protocolli del 2006/2009 sono stati, nel 2011, rafforzati rinnovati a tempo indeterminato, con un nuovo Protocollo di intesa fra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio e il CNF che oltre a prevedere collaborazione nello sviluppo di progetti in tema di parità di genere ha sottolineato l’impegno sul piano della «prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione» sottolineando l’ampiezza del concetto di parità nell’accesso all’attività professionale, rispetto al quale l’avvocatura può dare un segnale importante.  
Con l’art. 25 della L. 247/2012, l’istituzione del Comitato Pari Opportunità presso ciascun Consiglio dell’Ordine è divenuta obbligatoria e ne è stata prevista la natura di organo “elettivo” e non più di organo costituito per cooptazione, come ancora accadeva presso diversi Ordini forensi, senza tenere conto del fatto che neppure tutti gli Ordini risultavano essersi dotati di tale organismo. Infatti al momento dell’entrata in vigore della nuova Legge Professionale erano ancora pochi i CPO già costituiti tanto che, nel 2013, per favorirne l’istituzione in tutti gli Ordini, il Consiglio Nazionale Forense ha predisposto uno schema di regolamento dei Comitati.   
Attualmente il CNF sostiene la Rete dei Comitati Pari Opportunità delle Professioni Legali, nel cui Comitato Direttivo siedono anche i rappresentanti dei CPO della magistratura.   
Oggi i Comitati Pari Opportunità presso i Consigli dell’Ordine svolgono una importante funzione di promozione delle misure volte a rimuovere ogni situazione di discriminazione nella professione forense.  
Tale scopo viene perseguito con lo svolgimento di attività di formazione, volta a sensibilizzare i professionisti sui temi delle pari opportunità e della non discriminazione, di diffusione della cultura della conciliazione dei lavori di cura con l’attività professionale, di monitoraggio della situazione lavorativa e reddituale delle avvocate, e soprattutto con l’elaborazione di proposte volte a favorire reali condizioni di parità nell’accesso e nella progressione dell’attività professionale.   
Nell’attuale struttura regolamentare il CPO è un organismo a carattere sostanzialmente propulsivo e consultivo rispetto l’agire dell’Ordine professionale e non ha un proprio potere di intervento diretto volto a superare o a sanzionare eventuali situazioni di criticità, ma può solo stimolare l’intervento degli organi competenti.  
Oggi, dopo quasi un secolo dalla L. 1176 del 1919 che sancì l’ammissione delle donne ad esercitare tutte le professioni «a pari titolo degli uomini», ponendo fine alle traversie giudiziarie in cui furono costrette ad imbattersi le prime donne laureate in giurisprudenza per accedere all’Albo, prima fra tutte Lydia Poët, possiamo dire che gli ostacoli all’accesso femminile alla professione forense sono stati rimossi: infatti oggi il numero totale delle avvocate iscritte all’Ordine di Milano ha superato il 50% del totale, mentre a livello nazionale le donne rappresentano il 47,2% del totale.  
Siamo però tutte consapevoli che moltissimo resta da fare nel campo della progressione di carriera e del raggiungimento della parità di reddito: si pensi solo che in base ai dati relativi al reddito 2015 forniti da Cassa Forense, le avvocate guadagnano mediamente il 40% di quello che guadagna un collega uomo.  
Molto si è detto e molto si discute oggi su quali e quante possano essere le azioni positive per superare questo divario che costituisce, oltre che una profonda ingiustizia, una perdita di talenti, di sviluppo e di crescita dell’intera società.  
Importanza cruciale negli anni a venire avranno senza dubbio da un lato le misure volte a garantire da una parte un’adeguata formazione di tutti ai temi di non discriminazione, di inclusione e di condivisione, dall’altro il concreto sostegno all’occupazione femminile: pensiamo, tra queste, in particolare, all’agevolazione e diffusione delle forme di smart working e alla defiscalizzazione, per le professioniste, dei costi di cura e assistenza, nonchè ad una migliore e più equa applicazione del meccanismo dell’indennità di maternità.  
  
**Il CPO di Milano: un’avventura iniziata dieci anni fa**   
La costituzione del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Milano è stata il frutto della ferma volontà delle consigliere e dei consiglieri dell’Ordine di dare tempestiva attuazione al primo protocollo di intesa sottoscritto proprio quell’anno fra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministero delle Pari Opportunità.   
La composizione iniziale del Comitato è avvenuta per cooptazione a seguito della delibera istitutiva del 5 ottobre 2006, alla quale ha fatto seguito la nomina di 20 componenti, tutte donne, riunitesi per la prima volta il 16 Novembre di quell’anno.   
Il primo regolamento istitutivo del Comitato ha introdotto la natura sostanzialmente elettiva della carica (anche se ancora alcune componenti restavano di nomina diretta del Consiglio), fissando le elezioni nel mese successivo all’insediamento del Consiglio, quindi di fatto sovrapponendo temporalmente l’operatività dei due organi. La lettura del regolamento, ancora tutto declinato al femminile, mostra come l’idea originaria dei consiglieri fosse quella di assegnare alle sole donne avvocato il compito di intervenire sui temi di parità di genere.   
Il primo Comitato elettivo venne investito della carica nel 2008 e l’esigenza di rendere il tema della parità di genere un fatto non solo femminile ne ha ispirato l’operatività, conducendo alla approvazione di un nuovo Regolamento il 27 Settembre 2012, con un taglio molto più chiaramente diretto ad un coinvolgimento della parte anche maschile del Foro, tanto che nel 2013 anche due colleghi maschi sono entrati a far parte del Comitato.   
A seguito della riforma della Legge Professionale del 2012, la struttura del Comitato è stata rielaborata il 30 Aprile 2015 e conformata al rispetto delle regole elettorali di parità di genere, che ha assicurato una più forte presenza maschile, contribuendo ad equilibrare le voci e le riflessioni su un tema, come quello della parità nell’accesso e nello svolgimento della professione, che è certamente parità di genere, ma è inscindibilmente funzionale al superamento di ogni forma di discriminazione e diseguaglianza  
  
**La struttura e gli obiettivi del CPO di Milano**  
L’attuale Regolamento CPO è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con delibera del 30.4.2015 ed è entrato in vigore in pari data.   
La creazione di tale nuovo Regolamento si è resa necessaria in forza della Legge 247/2012 (Legge Professionale), che, all’art. 25 co. 4, prevede, come obbligatoria, l’istituzione dei Comitati Pari Opportunità (CPO) presso ciascun Ordine Professionale.  
La principale innovazione, rispetto al precedente Regolamento, è quella di adeguare la composizione del Comitato al rispetto dell’equilibrio di genere, come disposto dalla nuova Legge Professionale.   
Detta normativa impone, infatti, la riserva di almeno un terzo dei componenti per il genere meno rappresentato, che nel caso del CPO è, storicamente, quello maschile; si consideri, infatti, che solo nel recente 2013 sono stati eletti i primi candidati uomini.  
Dato questo che, forse, ci permette di apprezzare ulteriormente i traguardi fino ad oggi raggiunti grazie all’opera del CPO, che ha permesso il passaggio da una visione che considerava le donne come minoranza da salvaguardare ad una visione più ampia, comprendente la tutela di ogni altra discriminazione presente nella società così come nell’Avvocatura Ambrosiana.  
Ciò, proprio in considerazione ed in conseguenza del fatto che la funzione del CPO, come indicato nel Regolamento stesso, non sia più quella di tutelare il solo genere femminile, come agli albori della creazione di tale organismo, ma sia invece, oggi, quella di diffondere la cultura della tutela antidiscriminatoria a 360 gradi, all’interno dell’avvocatura ed anche verso l’esterno, in ragione della funzione sociale dell’avvocato normativamente prevista.  
In base all’articolo 9, le elezioni si tengono ogni quattro anni e ciascun componente non può venire eletto per più di due mandati consecutivi.  
Sono ammesse candidature individuali o per liste, ma sempre nel rispetto dell’equilibrio di genere, poiché almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato.  
Il Comitato è composto da 15 membri, 14 eletti ed uno designato dal Consiglio dell’Ordine tra i Consiglieri, al fine di garantire una diretta collaborazione tra i due organi.   
Tra i componenti eletti viene nominato l’Ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vice presidente ed un Segretario.  
Il Presidente convoca il CPO almeno una volta al mese (art. 5); alla riunione mensile, per la cui validità è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le delibere vengono approvate a maggioranza dei partecipanti.  
Tra i compiti del CPO (art. 3) vi sono l’attività di analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei Praticanti operanti in condizioni soggettive o oggettive di disparità; l’elaborazione di proposte finalizzate a favorire effettive condizioni di pari opportunità, anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale; la creazione di codici comportamentali destinati all’avvocatura nel rispetto dei principi di parità antidiscriminatori.  
Nello svolgimento di tali funzioni, il CPO è tenuto a collaborare con gli altri Comitati istituiti presso gli Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando alle Reti esistenti o promuovendone la costituzione.  
Per garantire al CPO la necessaria autonomia per il raggiungimento dei propri scopi, il Consiglio dell’Ordine dispone l’assegnazione di una segreteria ed un apposito capitolo di stanziamento nel suo bilancio  
Il CPO di Milano, attualmente, persegue gli obbiettivi individuati dal Regolamento ed esplica le sue funzioni attraverso azioni positive ed attraverso la promozione e la diffusione della cultura anti discriminatoria; organizza eventi destinati all’Avvocatura ed alla cittadinanza; partecipa alle Reti Nazionali già presenti e si è fatto promotore della creazione della Rete Lombarda.